



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore

LUIGI RUSSO

70043 – Monopoli (Ba)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

a.s. 2025/26 e seguenti

*Approvato per la prima
volta con delibera n. 8/6
del Consiglio d'Istituto del
30/05/2023*

*Integrato con delibera n.
10/1 del Consiglio
d'Istituto del 04/09/2025*

*Modificato con delibera n.
7/2 del Consiglio d'Istituto
del 11/11/2025*

PREMESSA

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998, così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007 e dal DPR 134/2025) contiene indicazioni sui diritti e i doveri degli alunni ed è parte integrante del presente Regolamento d'Istituto, che ad esso fa espresso richiamo.

Gli Studenti e le Studentesse hanno il dovere di conoscere il contenuto del Regolamento vigente nell'I.I.S.S. "L. Russo" ed osservare quanto in esso prescritto.

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione che garantisce, attraverso lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo delle personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita sociale.
4. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.
5. Nell'Istituto sono vietati atti d'intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
6. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, anche avuto riguardo al ruolo che ciascuno ricopre, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
7. Nella convinzione che le regole aiutino a raggiungere gli obiettivi formativi che la Scuola e la società civile si propongono, l'Istituto chiede la collaborazione delle famiglie con la sottoscrizione comune del Patto Educativo di Corresponsabilità, in modo da poter evitare i richiami e le sanzioni previsti dal Regolamento di disciplina.

PARTE PRIMA

NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Gli Studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Gli Studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e in particolare hanno diritto di conoscere:
 - a) Il P.T.O.F. e il Regolamento di Istituto;
 - b) La programmazione del Consiglio di Classe e le singole programmazioni disciplinari;
 - c) I regolamenti predisposti dai responsabili dei Laboratori, della Biblioteca, della Palestra;
 - d) Le norme di sicurezza e il piano di evacuazione;
 - e) I criteri organizzativi per le prove di accertamento dell'avvenuto recupero delle insufficienze.
3. Gli Studenti hanno altresì diritto ad essere tempestivamente informati di tutte le iniziative promosse da enti o associazioni che possano contribuire alla loro crescita umana, alla formazione culturale e professionale e al loro orientamento verso ulteriori percorsi di formazione o di lavoro.
4. Gli Studenti possono proporre incontri con esponenti delle istituzioni e/o con esperti per approfondire tematiche di particolare interesse didatticamente attinenti agli argomenti di studio;
5. Gli Studenti hanno diritto a usufruire di locali scolastici accoglienti ed efficienti, spaziosi e puliti, corredati delle attrezzature necessarie allo studio e all'apprendimento.
6. Agli Studenti deve essere garantita la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati anche ai diversamente abili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Gli Studenti hanno diritto a svolgere riunioni ed assemblee di classe e di Istituto, da realizzare e gestire secondo le indicazioni delle vigenti normative e del presente Regolamento, usufruendo degli spazi e degli strumenti nei locali della Scuola.
8. Nell'ambito della comunità scolastica è diritto-dovere degli studenti di partecipare agli organi collegiali a livello di istituto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Assemblea di Classe

1. L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di due ore di lezione, consecutive nella giornata, alternando i giorni della settimana e in proporzione alle ore di lezione delle diverse discipline.
2. Non è autorizzata alcuna assemblea nell'ultimo mese di Scuola.
3. La richiesta con la data e l'ordine del giorno dell'assemblea deve essere preventivamente (almeno 5 giorni prima) comunicata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, controfirmata dai Docenti interessati, unitamente all'ordine del giorno.
4. E' consentita una seconda assemblea mensile, che deve svolgersi al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
5. L'assemblea è presieduta da uno dei due rappresentanti di classe.

6. Gli Studenti possono rinunciare all'esercizio del diritto di assemblea, qualora, nel formulare l'o.d.g. non ravvisino argomenti tali da rendere proficuo lo svolgimento della stessa.
7. Il Docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà sollecitare l'impegno, la correttezza metodologica e la valenza formativa del dibattito.
8. In caso di non ordinato svolgimento dell'assemblea, la stessa può essere sciolta dal D.S. o dal suo Collaboratore.
9. Dell'assemblea deve essere redatto verbale utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Istituto. Lo stesso, compilato, deve essere consegnato a un Collaboratore del Dirigente.

Assemblea d'Istituto

1. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, o del 10% degli studenti.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 5 giorni prima al Dirigente Scolastico.
3. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, alternando i giorni della settimana.
4. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
5. I punti all'ordine del giorno dell'Assemblea d'Istituto possono essere relativi all'approfondimento dei problemi della Scuola o all'approfondimento dei problemi della società. Tale approfondimento deve svolgersi in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. A tal fine, è possibile organizzare la visione di film o di rappresentazioni teatrali o, su richiesta del Comitato, dibattiti con la partecipazione di esperti su problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.
6. Su richiesta degli Studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e/o per lavori di gruppo.
7. Gli argomenti all'o.d.g. dovranno essere di portata tale da giustificare lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Qualora gli alunni ne ravvisino l'opportunità, possono autonomamente rinunciare, anche solo per una parte del tempo, all'esercizio di questo diritto, beneficiando del normale svolgimento delle lezioni, previo accordo con i docenti interessati.
8. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto deve essere assicurato dal Presidente dell'assemblea, coadiuvato dal Comitato Studentesco.
9. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha il potere di intervenire nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. L'intervento è attuato solo quando gli organi normalmente preposti all'assemblea non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.
10. All'Assemblea di Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i docenti. In nessun caso questo diritto può essere limitato.
11. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Locali per assemblee studentesche diversi da quelli scolastici

1. Nel caso in cui la scuola non disponesse, per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti, sempre che gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele, potranno essere utilizzati, previo accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, o strutture private, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.
2. Le famiglie saranno preavvisate circa la data e i locali in cui si terrà l'assemblea attraverso tempestiva circolazione di comunicazione consultabile nel Sito istituzionale www.iissluigirusso.edu.it_

Comitato Studentesco

1. Il Comitato studentesco d'Istituto è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. Oltre ai compiti assegnati dalla Legge (convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) esso svolge altri compiti, eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca d'Istituto, nel rispetto sempre della normativa vigente.
2. Non sono applicabili a tale Comitato le particolari agevolazioni che la Legge prevede per le Assemblee di Classe o di Istituto: la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni ed organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.
3. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di istituto, può consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco da tenersi fuori dall'orario delle lezioni o, a discrezione del Dirigente Scolastico, durante la mattinata.
4. Alle riunioni possono partecipare i rappresentanti eletti nel Consiglio d'istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, senza diritto di voto.

Modalità di apertura pomeridiana della scuola.

1. La Scuola, quale centro di promozione culturale, sociale e civile, rimane aperta tutti i pomeriggi per lo svolgimento di attività didattiche, curricolari o extracurricolari, anche organizzate dagli Alunni se condivise dagli Organi Collegiali e autorizzate dal Dirigente Scolastico, purché in presenza dei docenti che ne garantiscano la vigilanza.
2. Il Dirigente Scolastico autorizza l'accesso degli alunni alle aule, per motivi di studio collettivo o individuale, soltanto in presenza di un docente disponibile, delegato alla vigilanza, previa richiesta scritta, almeno cinque giorni prima, nella quale siano dichiarati i motivi, i partecipanti, l'orario di permanenza.
3. Sono vietate forme di occupazione temporanea o duratura dei locali o delle strutture della scuola da parte degli alunni, nonché attività di autogestione. Sono invece ammissibili attività di cogestione docenti-alunni, anche a classi aperte.

Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre.

1. L'uso della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre è regolato dai rispettivi regolamenti ai quali si rinvia.

Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Comportamento a Scuola

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Lo Studente deve rispettare e fare rispettare i beni degli altri e il patrimonio della Scuola utilizzando correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature.
3. Nei locali scolastici e nelle loro pertinenze è vietato fumare e usare le sigarette elettroniche; nei confronti dei trasgressori saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 7 e dalla Tabella "A" del presente Regolamento e le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di momentanee assenze dell'Insegnante o al cambio dell'ora, gli Studenti devono conservare un comportamento disciplinato, senza uscire dall'aula o arrecare disturbo alle altre classi.
5. Tutti gli spostamenti degli Studenti dovranno essere effettuati puntualmente, in modo rapido, silenzioso, ordinato e non dispersivo.
6. Può uscire dall'aula, per qualsiasi necessità con il permesso dell'Insegnante, solo uno Studente per volta. Salvo importanti motivi, non sono consentite uscite dall'aula alla prima ora di lezione e comunque nei primi e negli ultimi cinque minuti di ogni ora di lezione. Le uscite dall'aula devono essere di breve durata.
7. Gli Studenti, quando escono dall'aula, non devono soffermarsi nei corridoi a chiacchierare con il personale ATA o con altri Studenti.
8. Gli Studenti devono rispettare i locali e gli arredi scolastici e utilizzare correttamente i macchinari e le suppellettili a disposizione, non devono deturpare le pareti dei corridoi, delle aule e dei bagni con scritte o disegni. Ogni danno o guasto volontario sarà quantificato e il responsabile sarà tenuto al risarcimento.
9. Gli Studenti devono rispettare l'Istituzione Scolastica adottando un abbigliamento sobrio, decoroso, pulito e ordinato. Non sono appropriati: abiti scollati o eccessivamente sbracciati, iva compresi canotte e top (con la sola eccezione dell'attività in palestra); pantaloni a vita bassa o che lascino scoperti indumenti intimi; minigonne, abiti attillati o trasparenti, shorts, abbigliamento con scritte o immagini offensive o volgari, jeans con strappi che lasciano scoperte parti delle gambe. Si precisa che è consentito l'uso di bermuda (privi di strappi) e di vestiti a lunghezza del ginocchio. In classe non è consentito indossare il copricapo, tranne che per comprovati motivi di salute o religiosi.
10. In relazione alle varie tipologie di infrazione al presente Regolamento d'Istituto e di Disciplina, sono previsti provvedimenti disciplinari secondo quanto descritto nelle tabelle A e B riportate in seguito.
11. Contestualmente all'apertura di un procedimento disciplinare, il Dirigente Scolastico dispone la segnalazione alla Procura della Repubblica di fatti penalmente rilevanti, per i provvedimenti di competenza.

Ingresso a Scuola

1. Ogni Alunno è tenuto a presentarsi a scuola con puntualità. L'Alunno che giunga in anticipo può sostare compostamente sotto il porticato d'ingresso, in attesa del suono della campana.
2. L'ingresso e l'uscita da scuola deve avvenire soltanto dall'ingresso principale. Le porte o scale d'emergenza devono essere usate solo per lo scopo per cui sono state realizzate.

3. Nelle sedi scolastiche sarà autorizzato l'ingresso nel cortile di biciclette o motorini negli spazi loro destinati, osservando un'andatura particolarmente moderata.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o furti dei mezzi parcheggiati all'interno del recinto scolastico; parimenti, non si assume responsabilità per danni, perdite o altro di cellulari, portamonete ed oggetti di valore.

Assenze, ritardi e giustificazioni

1. Entrare in ritardo, anche se per pochi minuti, costituisce infrazione agli obblighi disciplinari, oltre che segno di mancanza di rispetto per i compagni e i docenti; arreca disturbo e provoca un ritardato avvio dell'attività scolastica.
2. Gli alunni che entrano alla prima ora in ritardo, entro le ore 8:30 saranno ammessi in classe e il ritardo sarà annotato e conteggiato ai fini della frequenza. Dopo tale limite orario l'ingresso sarà consentito alla seconda ora e gli alunni attenderanno nei pressi del front office di entrambi i rispettivi plessi.
3. **I ritardi non dovuti ai mezzi di trasporto pubblici**, dovranno essere tassativamente **giustificati entro** i tre giorni successivi; in caso di reiterata violazione, il C.D.C. ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.
4. L'ingresso oltre la seconda ora di lezione sarà consentito all'alunno solo se accompagnato da uno dei genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) o previa autorizzazione del responsabile di plesso.
5. Il ripetersi di ritardi o assenze sarà oggetto di comunicazione alla famiglia dello Studente da parte del Coordinatore di Classe
6. Le assenze dovranno essere **giustificate sul Registro Elettronico tassativamente entro** i tre giorni successivi al rientro; in caso di reiterata violazione, il C.D.C. ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.
7. In caso di partecipazione degli studenti a manifestazioni pubbliche riconosciute a livello nazionale, regionale o territoriale, l'assenza da scuola andrà comunque giustificata, ma non sarà considerata tale ai fini della validità dell'a.s. (art. 14 co. 7 del D.P.R. 122/09).
8. Gli alunni del liceo musicale, assenti al mattino per motivi improcrastinabili (ad esempio visita medica), potranno essere ammessi a frequentare le lezioni pomeridiane di esecuzione ed interpretazione. L'entrata in ritardo sarà annotata dal docente di esecuzione ed interpretazione sul RE e giustificata con le consuete modalità dalla famiglia.

Uscite anticipate da Scuola

1. Le uscite anticipate, rispetto al normale orario scolastico programmato, saranno consentite solo se l'alunno sarà prelevato da un genitore (o da persona da questi espressamente delegata con comunicazione scritta consegnata in segreteria e riconosciuta attraverso un documento d'identità).
2. La stessa norma vale per tutti gli Studenti, compresi i maggiorenni, con esclusione di coloro i quali siano permanentemente autorizzati dai propri genitori a giustificarsi autonomamente.
3. **Non si concedono permessi di uscita anticipata prima della fine della quarta ora di lezione, tranne che per casi eccezionali e per motivi di salute.**
4. Non è consentito cumulare nella stessa giornata permessi di entrata posticipata con permessi di uscita anticipata, **tranne che per casi eccezionali e per motivi di salute.**

5. **L'uscita dall'aula dovrà corrispondere preferibilmente all'orario del cambio dell'ora** per evitare interruzioni all'azione didattica.
6. Gli alunni al cambio dell'ora e all'ultima ora, prima di uscire, controlleranno che l'aula non sia **sporca e disordinata** e provvederanno a lasciarla in maniera decorosa con i banchi e le sedie a posto senza lasciare carte o rifiuti sparsi per terra, sui banchi o sotto gli stessi. In caso di reiterazione del comportamento, saranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari.
7. L'uscita da Scuola deve avvenire in modo **silenzioso e ordinato** dopo il suono della campanella. In mancanza saranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari.

Alunni Pendolari

1. Gli Alunni pendolari con particolari ed accertati problemi di trasporto, i cui genitori, sotto propria responsabilità, ne facciano richiesta, possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico all'ingresso con limitato posticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni e/o all'uscita anticipata. Il nome degli alunni pendolari sarà annotato sul registro elettronico con l'indicazione dell'orario concesso.

Comunicazioni scuola-famiglia

1. I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a consultare le comunicazioni pubblicate sul Sito Web istituzionale www.iissluigirusso.edu.it e laddove fossero sprovvisti di device personali possono utilizzare la postazione web messa a disposizione nella sede dell'Istituto.
2. La pubblicazione di atti ufficiali della Scuola nella sezione ALBO PRETORIO del sito web istituzionale ha valore di notifica legale per tutti gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 32 della Legge 69/2009.
3. In seguito a quanto previsto al comma precedente, l'Istituto presume avvenuta la comunicazione alle famiglie nella medesima giornata in cui la comunicazione è pubblicata all'ALBO Pretorio on-line.
4. Le eventuali entrate posticipate o uscite anticipate rispetto al normale orario delle lezioni, decise dalla scuola per qualsiasi motivo, saranno comunicate sul registro Elettronico alla voce Annotazioni giornaliere e/o Comunicazioni del dirigente. È obbligo delle famiglie controllare sistematicamente il Registro Elettronico in ogni sua parte, comprese le comunicazioni scuola-famiglia, le annotazioni e le note disciplinari.

Debito Formativo

1. Gli Alunni che, al termine dell'Anno Scolastico, abbiano conseguito un debito formativo e siano nella condizione della "Sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva", **hanno il dovere di colmare le lacune** con un'adeguata preparazione personale per essere in condizione di superare la prova di verifica prevista nei mesi estivi e improrogabilmente, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Generalmente tali prove si svolgono nell'ultima settimana di agosto, salvo diversa deliberazione degli OO.CC.
2. A tal fine, gli alunni, dovranno rafforzare la loro preparazione con la frequenza di attività di sportello didattico e/o corsi di recupero organizzati dalla scuola, compatibilmente con le risorse disponibili. La frequenza di tali corsi è facoltativa, ma la rinuncia ad avvalersene deve essere firmata dai genitori.

Danneggiamenti ed ammanchi.

1. L'Istituto, nonostante la presenza vigile nei corridoi di personale ausiliario, non risponde di oggetti personali, preziosi e di materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto.
2. Gli Alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti preziosi o denaro. In caso contrario devono custodirli personalmente con cura e attenzione.
3. Eventuali danni rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal personale ausiliario, previo accertamento, saranno addebitati ai responsabili.
4. Qualora l'ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento di apparecchiature non possano essere attribuiti ad un responsabile, il relativo risarcimento sarà corrisposto da tutti coloro che in quel giorno hanno utilizzato la struttura danneggiata.

Art. 3 - DIVIETO DELL'USO DEI CELLULARI A SCUOLA

1. Ai sensi della nota protocollo 3392 del 16/06/2025 a firma del Ministro dell'Istruzione e del Merito, è rigorosamente vietato agli studenti l'uso del telefono cellulare durante l'orario scolastico, anche a fini didattici.
2. E' opportuno che gli studenti ripongano all'inizio delle lezioni i telefoni, spenti, nello zaino. Per motivate esigenze di comunicazione con l'esterno è consentito l'uso del telefono della scuola.
3. L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.
4. L'uso del telefono cellulare sarà eccezionalmente ammesso anche per motivate necessità personali che i genitori/tutori degli studenti, o gli studenti stessi se maggiorenni, dovranno formalmente dichiarare con richiesta al Dirigente scolastico, che deciderà in merito.
5. La violazione del divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola applicherà le seguenti sanzioni:
 - a. alla prima segnalazione di infrazione, allo studente verrà inflitta una Annotazione disciplinare sul Registro elettronico da parte del docente presente. Lo stesso provvederà ad informare i genitori/tutori dello studente sia dell'infrazione che dei contenuti del presente Articolo del Regolamento;
 - b. a partire dalla terza segnalazione di infrazione, ossia alla seconda Nota disciplinare, il Coordinatore della classe frequentata dallo studente convocherà con urgenza il Consiglio di classe per comminare, con le modalità previste dal Regolamento e dopo aver offerto allo studente la facoltà di argomentare a propria difesa, la sanzione da un minimo di uno a un massimo di tre giornate di allontanamento dalle lezioni, anche tenendo conto della recidività dell'infrazione.
6. Sia i Docenti che il personale amministrativo ed ausiliario hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici; nel caso riscontrassero un'infrazione al divieto di cui al comma 1 al di fuori delle aule, in uno degli spazi comuni dell'istituto (corridoi, androni, cortili, bagni etc.), il Docente o l'ATA provvederanno a segnalare immediatamente l'accaduto al Docente in quel momento in servizio nella classe dello studente che ha commesso l'infrazione, accompagnando lo studente stesso in classe.
7. Sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate ai trasgressori le sanzioni previste nei Regolamenti di Istituto a carico degli studenti che faranno un uso improprio dello smartphone,

anche nei casi e nelle occasioni nelle quali tale uso sia consentito dal presente Regolamento. Si ricorda che i Regolamenti in vigore nell'Istituto sono pubblicati al sito istituzionale della scuola, nella pagina dedicata, raggiungibile attraverso il percorso Home - Scuola - Le carte della scuola – Regolamento e al link <https://www.iissluigirusso.edu.it/tipologia-documento/regolamento/>

8. Si ricorda che la raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali del dispositivo, ecc., costituisce “trattamento di dati personali”, in alcuni casi anche “sensibili”, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e può configurarsi come un illecito sanzionato, oltre che dai Regolamenti di istituto, anche sul piano civile e/o penale ai sensi di:
- a. art. 10 codice civile - Abuso dell'immagine altrui;
 - b. art. 2043 codice civile - Risarcimento per fatto illecito;
 - c. artt. 96 e 97 Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/41) - Disciplina dell'uso dell'immagine altrui ed in generale rispetto del diritto d'autore su materiale video ed audio;
 - d. art. 615-bis codice penale – Indebita raccolta ed uso di immagini attinenti alla vita privata;
 - e. art. 528 codice penale – Pubblicazioni oscene;
 - f. artt. 600 ter e Legge n. 269/1998 - Tutela dei minori.

Art. 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

La scuola è una comunità educativa nella quale i ragazzi si formano grazie allo studio, all'impegno, alla condivisione di valori fondamentali. Per crescere diventa fondamentale conoscere e rispettare le regole, sino a farle proprie.

La mancata osservanza delle norme del Regolamento comporta la sanzione con provvedimenti disciplinari, la competenza ad irrogare i quali spetta agli Organi Collegiali dell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere gli impegni di studio, ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

La disciplina serve a condurre gradualmente alle responsabilità della vita adulta; le norme sono la prima garanzia di uguaglianza e di tutela tra pari. Esse, inoltre, non possono in alcun modo prescindere dal rispetto delle leggi dello Stato e delle disposizioni ministeriali, che costituiscono la base prescrittiva della vita scolastica.

Il presente Regolamento ha lo scopo primario di richiamare gli studenti ad un comportamento consapevole e critico, che poggi su alcuni requisiti che costituiranno gli indicatori ai fini dell'attribuzione del voto di condotta:

RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari.

CORRETTEZZA di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei *media*.

ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti.

LEALTÀ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.

DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Il Regolamento richiama l'attenzione sulle infrazioni e sui provvedimenti disciplinari. Il compito di valutare i comportamenti scorretti e di prendere i provvedimenti opportuni appartiene, secondo la gravità dell'infrazione, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto.

Pertanto:

1. Considerata la prospettiva pedagogica di una comunità educativa, tutto il personale della scuola ha il dovere di segnalare comportamenti scorretti e di richiamare gli studenti agli obblighi del Regolamento. Le disposizioni valgono per tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, e vanno applicate anche per l'intera durata di viaggi d'istruzione, visite, *stage* e attività extrascolastiche promosse dalla scuola.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
4. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
5. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico presenta denuncia all'autorità giudiziaria penale.

Art. 5 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui

all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
8. Il sistema d'impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA DELL'I.I.S.S. "L. RUSSO"

1. L'Organo di Garanzia dell'I.I.S.S. "Luigi Russo" dura in carica due anni scolastici ed è composto come segue:
 - a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato di fiducia scelto tra il personale dell'Istituto;
 - b) un docente designato dal Consiglio d'istituto, su proposta della componente docenti in seno al Consiglio stesso; un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d'istituto, su proposta della componente genitori in seno al Consiglio stesso;
 - c) uno studente designato dal Consiglio d'istituto, su proposta della componente studenti in seno al Consiglio stesso.
2. Il Consiglio d'Istituto designa anche, con le stesse modalità, un membro supplente per la componente docenti, il quale subentra in caso di incompatibilità (*es. qualora uno dei due docenti facenti parte dell'O.G. sia lo stesso che ha irrogato la sanzione*).
3. Il genitore dell'alunno colpito dalla sanzione disciplinare, qualora dovesse far parte dell'Organo di Garanzia, ha l'obbligo di astensione dalle riunioni che riguardano il proprio figliolo.
4. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide già in prima convocazione se è presente almeno la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.
5. Le deliberazioni del suddetto organo sono valide se prese a maggioranza dei 2/3 dei membri effettivamente partecipanti alla seduta.
6. Non è ammesso il voto di astensione.
7. L'organo di garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 7 – TIPOLOGIA DI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. Partendo dalla previsione dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, e con riferimento ai doveri e/o divieti di comportamento e di condotta specificati nei precedenti articoli del presente Regolamento, configurano mancanze disciplinari:
 - la negligenza abituale

- i comportamenti pregiudizievoli del regolare andamento delle attività didattiche.

a) Mancanze nell'assolvimento degli impegni di studio

- arrivare sistematicamente in ritardo senza motivi gravi e ammissibili precedentemente comunicati dal genitore
- fare assenze non giustificate o prive di una motivazione plausibile
- uscire dall'aula senza autorizzazione
- rifiutarsi o dimenticare sistematicamente di portare e utilizzare il materiale scolastico
- disturbare durante le lezioni
- fare i compiti di altre materie durante la lezione
- non svolgere sistematicamente i compiti assegnati
- non rispettare i tempi delle consegne e/o delle verifiche programmate
- astenersi collettivamente dalle lezioni
- non giustificare le assenze
- usare cellulari
- usare in modo indebito apparecchiature e collegamenti elettronici
- non osservare le norme sui viaggi d'istruzione

b) Mancanze nel rispetto delle persone

- esprimersi in modo irrispettoso, offensivo, calunnioso nei confronti di un compagno
- esprimersi in modo irrispettoso, offensivo, calunnioso nei confronti del personale della scuola
- dare luogo a litigi e disaccordi tra compagni
- intimidire e aggredire fisicamente personale scolastico, studentesse e studenti
- provocare danni, lievi o gravi, a persone o cose
- sottrarre oggetti o denaro
- non osservare le norme di sicurezza

c) Mancanze nel rispetto degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature

- provocare il degrado dell'ambiente scolastico (scrivere sui muri e sui banchi, gettare rifiuti per terra nei locali della scuola e negli spazi prospicienti, non rispettare le regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti)
- mostrare incuria o trascuratezza nella custodia o nell'uso delle attrezzature
- fumare negli spazi scolastici interni ed esterni, anche sigarette elettroniche
- usare in modo improprio scale ed uscite di sicurezza
- danneggiare in modo colposo o doloso, con conseguenze patrimoniali lievi, medie, gravi il patrimonio della scuola o i beni di compagni e personale scolastico.

d) Comportamenti incoerenti con la natura e le finalità della scuola

- impedire il diritto ad apprendere e l'esercizio di insegnare
- attentare alla dignità della persona e alla sicurezza della collettività
- imprecare e far uso di linguaggio scurrile ed osceno
- sostentare atteggiamenti, effusioni, abbigliamento non consoni
- oltrepassare i limiti della riservatezza, divulgando notizie riservate a proposito di compagni, personale scolastico ed Istituzione in genere
- falsificare o distruggere documenti – o parti di essi - utili ai fini scolastici (compiti in classe, pagelle, circolari, firme ecc.)
- introdurre nell'edificio scolastico sostanze stupefacenti, di qualunque natura, e alcolici
- introdurre pubblicazioni, anche multimediali e telematiche, oscene, razziste, omofobe, ecc.
- introdurre nell'edificio scolastico strumenti atti ad offendere e a ferire.

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDURE

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità o dei principi ispirativi dello Stato e della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e alle conseguenze che da esse derivano; sono ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Tipologie di sanzioni

A carico degli alunni che abbiano assunto, a norma del presente regolamento, comportamenti sanzionabili, saranno adottati provvedimenti disciplinari correlati alla mancanza, congruenti alla gravità del comportamento scorretto e secondo l'ottica della progressione, come di seguito specificato:

- a) richiamo verbale
- b) convocazione dei genitori per un colloquio con il Coordinatore di Classe / Dirigente
- c) ammonizione scritta
- d1) allontanamento dalle lezioni fino a due giorni
- d2) allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni

Le sanzioni di cui ai punti d1) e d2) sono irrogate dal Consiglio di Classe soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e di quanto stabilito dal D.P.R. n. 134/2025.

- e) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto qualora:
 - siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
 - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare, di cui si fa carico la scuola, può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
- f) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - non devono essere ragionevolmente esperibili interventi per un reinserimento

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

- g) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo. Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità.

Procedure

1. Le ammonizioni o i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe, dopo aver effettuato la ricognizione dei fatti, sentite le giustificazioni dell'alunno e le osservazioni della famiglia, nell'ambito di una seduta straordinaria appositamente convocata.
2. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
3. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.
4. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (enti, associazioni e enti del Terzo settore) individuate dall'Ufficio scolastico regionale e disponibili ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva, con le quali l'istituzione scolastica stipulerà apposite convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, ovvero in caso di assenza o indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica, con le modalità individuate dal Dirigente scolastico, in accordo con il Consiglio di classe.
5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
6. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
7. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

8. Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto, appositamente convocato, sentite le giustificazioni dell'alunno/a e le osservazioni della famiglia/tutori.
9. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
10. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'Esame di Maturità, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non si ritengano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.
11. In caso di comportamenti di particolare gravità decade il principio della gradualità e si provvede alla tempestiva e urgente convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto. Quando non si tratti di infrazione al Regolamento interno, ma di reato, è obbligo della Scuola fare immediata denuncia alle Autorità competenti.
12. Il Consiglio di classe è convocato in via straordinaria dal Dirigente con la rappresentanza di tutte le sue componenti per la sanzione di cui ai punti d1) e d2) dell'Art. 8 o per la proposta al Consiglio di Istituto in ordine alle sanzioni di cui ai punti e), f) e g) dell'Art. 8.
13. Sia il Consiglio di Classe che il Consiglio d'Istituto, quando tali organi collegiali esercitano la competenza in materia disciplinare, operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori e gli studenti; è fatto salvo il dovere di astensione dei diretti interessati dalla partecipazione alle delibere (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato o lo stesso studente).
14. Il Dirigente Scolastico trasmette al Consiglio, allo studente coinvolto nel procedimento e ai suoi familiari, tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.
15. Il Consiglio di classe, ovvero il Consiglio d'Istituto, dopo avere svolto le attività istruttorie ritenute utili, decidono sull'applicazione della sanzione a maggioranza dei propri componenti. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione. La riunione del consiglio è valida con la presenza di metà più uno di tutti gli aventi diritto.

Art. 9 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Tutte le sanzioni sono attribuite dopo aver ascoltato le motivazioni dello studente, tenendo conto della situazione personale e del contesto in cui si è verificata la mancanza disciplinare, offrendo al medesimo studente tutte le possibilità e opportunità di argomentare la propria difesa.
2. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti e del principio della gradualità nel comminare le sanzioni. Sono

considerate aggravanti le ammonizioni, la reiterazione, la volontà manifesta di lesione.

3. In caso di recidiva, o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado superiore rispetto a quella prevista dal Regolamento. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso e della ripetuta violazione dei doveri.
4. Sono considerati attenuanti la colpa senza dolo, il pentimento manifestato, la volontà di riparazione. Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella prevista dal Regolamento.
5. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
6. La convocazione del Consiglio di classe straordinario per discutere circa la condotta dell'alunno e stabilire eventuali provvedimenti disciplinari viene comunicata alla famiglia e ai membri del Consiglio a mezzo fonogramma o lettera semplice o lettera raccomandata, o tramite mail.
7. La convocazione dei genitori di cui al punto b dell'Art.8 non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Coordinatore del Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
8. I provvedimenti disciplinari sono riportati sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.
9. Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento poste in essere anche fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: immediate adiacenze del plesso scolastico, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 10 - PROCEDIMENTO

1. Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
 - Contestazione tempestiva dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni.
 - Convocazione del consiglio di classe straordinario o del Consiglio d'Istituto (se di competenza) con tutte le componenti, l'alunno/a con i genitori/tutori.
 - Deliberazione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione, ove previsto.
 - Nel caso di irrogazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione prevista.
 - Avverso le sanzioni disciplinari irrogate, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, chiunque abbia interesse può inoltrare ricorso all'apposito Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia decide nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi confermata.
 - L'irrogazione della sanzione decisa dal Consiglio di Classe o da quello d'Istituto sarà comunicata dal DS all'alunno e ai suoi famigliari.

TABELLA “A”: Provvedimenti, sanzioni e organi competenti all’irrogazione

Nella tabella seguente si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni corrispondenti, nonché gli organi competenti a irrogarle; l'azione disciplinare si esplicherà tenendo conto della gravità delle infrazioni.

La presenza di annotazioni nel fascicolo personale e/o nel registro di classe potrà determinare riflessi negativi sul voto di condotta.

VIOLAZIONI DISCIPLINARI	PROVVEDIMENTI/SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza irregolare, con assenze e/o ritardi ripetuti, inferiore al limite del 25%, nel caso di alunni minorenni.	Segnalazione scritta alla famiglia.	Coordinatore di classe.
Frequenza irregolare, con assenze e/o ritardi ripetuti, pari almeno al 25%, nel caso di alunni minorenni.	1) Segnalazione scritta alla famiglia, se le assenze sono imputabili a motivazioni adeguatamente documentate. 2) Segnalazione scritta alla famiglia, al Sindaco e ai servizi sociali, nei restanti casi.	1) Coordinatore di classe. 2) DS.
Frequenza irregolare, con assenze e/o ritardi ripetuti, nel caso di alunni maggiorenni.	Segnalazione scritta alla famiglia. In caso di reiterazioni di entrate in ritardo o alla seconda ora, è possibile, previa comunicazione alla famiglia, di non ammettere l'alunno alle lezioni per la giornata corrente.	Coordinatore di classe.
Disattenzione e disinteresse durante le attività scolastiche. Scarsa diligenza nell'assolvimento dei propri doveri scolastici. Mancanza del materiale scolastico.	Richiamo verbale e/o scritto alla voce “Annotazioni giornaliera” del RE.	Docenti.
Comportamenti di gruppo o della classe reiterati: mancato rispetto delle norme e dei doveri scolastici, ingiustificate assenze di gruppo.	1) Nota disciplinare. 2) Possibile esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe.	1) Docenti. 2) Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria.
Mancato rispetto delle disposizioni relative all'abbigliamento.	1) Richiamo verbale. 2) Richiamo scritto alla voce “Annotazioni giornaliera” del RE. 3) Nota disciplinare. 4) Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni.	Per i punti da 1 a 3: docenti. Per il punto 4: consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
Mancato rispetto delle disposizioni organizzative stabilite all'interno dell'Istituto.	Richiamo verbale e/o scritto alla voce “Annotazioni giornaliera” del RE o nota disciplinare, a seconda della gravità della mancanza.	Docenti.

Violazioni delle norme di sicurezza: 1) di lieve/media entità, ad esempio utilizzo inappropriato delle scale d'emergenza; 2) di grave entità, ad esempio uso improprio degli estintori o introduzione e/o uso di oggetti che possono causare danni a persone o cose.		1) Nota disciplinare. 2) Nota disciplinare, allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni. In ogni caso i responsabili saranno tenuti al risarcimento dell'eventuale danno cagionato.	1) Docenti. 2) Docenti e consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
Gravi danni arrecati al patrimonio della scuola, tali da integrare gli estremi di atti penalmente perseguibili.		1) Nota disciplinare. 2) Denuncia all'autorità giudiziaria. 3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni. 4) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale. In ogni caso i responsabili saranno tenuti al risarcimento dell'eventuale danno cagionato.	1) Docenti. 2) DS. 3) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria. 4) Consiglio d'Istituto.
Utilizzo intenzionale delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto o tale da arrecare danni al patrimonio della scuola (danneggiamento di locali, di suppellettili, imbrattamento dei muri e dei banchi...).		1) Risarcimento del danno e nota disciplinare. 2) Risarcimento del danno, nota disciplinare, allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, in caso di reiterazione degli atteggiamenti.	1) Docenti. 2) Docenti e consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
A	Uso del telefono cellulare, proprio o altrui, in ambito scolastico.	Si rimanda alle sanzioni previste dall'articolo 3 del presente Regolamento.	1) Docenti. 2) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
B	Uso di altro apparecchio elettronico, proprio o altrui, durante lo svolgimento delle lezioni, non autorizzato per scopi didattici dal docente presente.	Ritiro temporaneo dell'apparecchio che sarà riconsegnato al legittimo proprietario al termine delle lezioni o ai genitori dell'alunno sanzionato in caso di reiterazione.	Docenti. Collaboratori del DS.
Insubordinazione rispetto alle richieste dei docenti e del personale non docente.		1) Nota disciplinare. 2) Possibile esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe. 3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni in caso di reiterazioni.	1) Docenti. 2) Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria. 3) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
Scorrettezza nei rapporti interpersonali. Linguaggio irrispettoso, ingiurioso e offensivo nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni. Molestie continuate nei confronti di compagni e personale.		1) Nota disciplinare. 2) Possibile esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe. 3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni in caso di reiterazioni.	1) Docenti. 2) Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria. 3) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.

Comprovata falsificazione di firme, giustificazioni o altri documenti scolastici.	Nota disciplinare e allontanamento dalle lezioni da 10 a 15 giorni.	Docenti e consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
Comportamento che impedisce la libertà di espressione e di pensiero; atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie.	1) Nota disciplinare. 2) Possibile esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe. 3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni in caso di reiterazioni.	1) Docenti. 2) Consiglio di classe riunito in seduta ordinaria. 3) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
Atteggiamenti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona o che pongano in pericolo l'incolumità delle persone, tali da integrare gli estremi di atti penalmente perseguibili: - Violenza latente o manifesta dei gesti, delle parole o psicologica. - Offese gravi alla dignità della persona. - Reati di natura sessuale, razzista e omofoba.	1) Nota disciplinare. 2) Denuncia all'autorità giudiziaria. 3) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni. 4) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale.	1) Docenti. 2) DS 3) Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria. 4) Consiglio d'Istituto.
Mancato rispetto del divieto di fumo di cui all'art. 51 della L. 3/2003 e all'art. 4 co. 1 del D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito in Legge n. 128 del 8/11/2013	Nota disciplinare e/o sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1 co. 189 della Legge 311/04: da € 27,50 a € 275,00.	Personale delegato.

Art. 11 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ALLEGATO B)

All'atto dell'iscrizione, i genitori ricevono il "Patto educativo di corresponsabilità", che definisce diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie e studenti.

1. Destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli. L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
2. Il "patto" è orientato a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Vuole essere dunque lo strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.
3. L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto costituisce occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del presente regolamento d'istituto, richiamando ruoli responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica.
4. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli

contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR 134/2025. Parimenti, il personale docente è tenuto ad osservare i doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo il sistema che è stato sopra illustrato; per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una *culpa in educando*, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per *culpa in vigilando*, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
7. Il Patto di corresponsabilità contiene gli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (*art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.*).
8. La responsabilità del genitore (*art. 2048, primo comma, c.c.*) e quella del "precettore" (*art. 2048, secondo comma c.c.*) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di quest'ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando*, non lo solleva da quella di *culpa in educando*, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.
9. Il patto di corresponsabilità richiama le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. In ogni caso, il Patto di corresponsabilità non si configura come strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile.
10. È attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza di elaborare e/o modificare il patto in questione.
11. Il patto, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis co. 1 dello Statuto, è sottoscritto da parte dei genitori degli studenti "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica", tenendo presente che la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda on-line, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

PARTE II

NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Art. 1 – DIRITTI DEI DOCENTI.

Libertà d'insegnamento

1. La libertà di insegnamento, garantita al singolo Docente dall'art. 1 del D.Lgs. 297/94, consiste nella libertà di scelte metodologiche, comunque funzionali all'apprendimento degli alunni e nel rispetto della loro personalità e ritmi di crescita. In ogni caso le scelte metodologiche sono oggetto di confronto critico negli incontri per discipline e nei consigli di classe.

I Docenti hanno il diritto di:

1. Essere aggiornati sulle tematiche di interesse scolastico e pedagogico-didattico, anche mediante l'uso di strutture e strumenti adeguati e gratuiti.
2. Non essere obbligati a farraginose procedure burocratiche che limitano il rendimento dell'azione didattica ed educativa se non previste da specifiche disposizioni normative di legge o determinate dagli stessi OO.CC.
3. Avvalersi dell'aiuto di esperti nella propria disciplina ed in problematiche psicopedagogiche, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. Non essere discriminati dalle altre componenti per la materia insegnata, per la qualifica o per qualsiasi forma di pregiudizio.

Art. 2 - DOVERI DEI DOCENTI

I Docenti hanno il dovere di:

1. Rispettare il Codice Disciplinare dei pubblici dipendenti, pubblicato in apposita area del sito istituzionale www.iissluigirusso.edu.it, a cui si rimanda.
2. Assumere nell'esplicazione della propria attività atteggiamenti, comportamenti e linguaggio consoni all'etica professionale, al ruolo di educatori e alla situazione.
3. Essere informati e aggiornarsi sulle disposizioni legislative riguardanti la propria funzione di insegnanti e di dipendenti pubblici.
4. Essere informati e adeguatamente preparati alle problematiche psico-pedagogiche corrispondenti all'età dell'alunno.
5. Contribuire alla creazione di un clima accogliente e sereno, ai fini dell'inserimento, dell'apprendimento e della formazione globale degli alunni.
6. Non assumere atteggiamenti di chiusura e di presunzione di infallibilità
7. Astenersi da apprezzamenti sulla vita privata degli alunni e delle famiglie.
8. Avere consapevolezza dei meccanismi inconsci che condizionano le valutazioni ed attenersi a criteri di valutazione esplicitati e condivisi.
9. Tendere ad adeguare la propria azione educativa alla personalità di ogni alunno, evitando di incentivare competitività negative, inimicizie e meccanismi di emancipazione all'interno della classe.

Esercizio della libera professione

1. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali, per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale, purché non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 508 del D.Lgs. 297/94 e dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
2. A tutto il personale della scuola è fatto divieto di svolgere attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e di impartire lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto.

Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente a disposizione sarà presente cinque minuti prima dell'inizio dell'ora al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti e rimarrà nell'Istituto per tutta la durata dell'ora anche qualora non venisse impegnato per sostituzioni.
3. Il ricevimento dei genitori si articola secondo le modalità previste dagli organi collegiali ed è calendarizzato nell'orario di servizio e comunicato all'utenza mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web istituzionale.

Vigilanza sugli alunni

1. Ogni docente all'inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe.
2. Il Docente della prima ora segnerà sul registro elettronico le assenze degli alunni.
3. Ogni docente segnerà prontamente sul registro elettronico le eventuali entrate in ritardo o le uscite anticipate avvenute durante la propria lezione.
4. Ogni docente si adopererà affinché gli alunni siano responsabilizzati al rispetto di arredi e materiale scolastico.
5. Ogni docente si adopererà affinché gli alunni eseguano correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Le uscite degli alunni dovranno essere opportunamente valutate, in modo che non vi sia fuori dalla classe **più di un alunno per volta**.
7. Il docente che, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio debba allontanarsi dalla classe, deve farsi sostituire dal personale ausiliario per la vigilanza sugli alunni e provvedere ad avvertire o far avvertire immediatamente il Responsabile di plesso.

Presenza del docente alle assemblee di classe

1. Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe è delegato dal Dirigente Scolastico alla vigilanza sull'assemblea stessa al fine di garantire il suo regolare svolgimento e constatare il rispetto del regolamento. Nel caso in cui uno o più alunni mettano in essere comportamenti pericolosi, il docente è autorizzato a sciogliere immediatamente l'assemblea.
2. Su richiesta degli alunni, se e fino a quando lo riterrà opportuno, il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, potrà consentire alla classe l'autogestione dell'assemblea.

Altri oneri dei docenti

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono regolati dall'orario di servizio delle attività funzionali allo svolgimento dell'insegnamento.
2. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
3. L'attività di insegnamento si svolge di norma in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate.
4. Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale, ma la concessione della stessa sarà subordinata alle esigenze didattiche e alla compatibilità con l'orario settimanale delle lezioni.
5. Ogni docente deve firmare il registro di presenza e deve costantemente aggiornare in ogni sua parte il registro elettronico.
6. I docenti interessati, oltre ai tecnici, dovranno firmare gli appositi registri dei laboratori, dei quali sono materialmente responsabili.
7. Di volta in volta, sul registro delle consegne verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso dei laboratori e le anomalie riscontrate.
8. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati corretti e valutati entro 15 giorni dal loro svolgimento.
9. Il docente non può imporre l'acquisto di libri di testo diversi da quelli adottati e/o consigliati.
10. Ogni docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, effettuando le verifiche del lavoro svolto, adattando la programmazione stessa alle esigenze didattiche sopraggiunte oltre che agli effettivi bisogni degli alunni.
11. Ciascun docente avrà cura che l'immagine esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.
12. Ogni docente nell'assegnare i compiti da svolgere a casa, al fine di consolidare i contenuti svolti a scuola, deve tenere avere cura di evitare un eccessivo sovraccarico di lavoro per gli studenti.

P.T.O.F. e deliberazioni degli OO.CC.

1. Ogni Docente coopererà al buon andamento della scuola, collaborando all'applicazione delle delibere collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. Per ognuno dei periodi nei quali è suddivisa l'attività didattica, le prove scritte, orali e/o pratiche, dovranno essere in numero congruo alla verifica degli obiettivi. In ogni caso per poter esprimere un voto relativo alla valutazione dell'alunno durante gli scrutini, è necessario che le verifiche, in ognuno dei periodi nei quali è suddiviso l'anno scolastico, siano non meno di due.
3. Il Docente può far recuperare le prove non svolte dagli alunni, per assenze giustificate. Tutte le prove devono essere valutate applicando la griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti. Il Docente deve discutere con l'alunno la valutazione.
4. Le eventuali imprevisioni possono essere annotate sul registro personale solo se accompagnate da motivazione scritta. Resta inteso che per l'attribuzione del voto di scrutinio è necessario un congruo numero di valutazioni intermedie espresse da valori numerici.

PARTE III

NORME RIGUARDANTI I GENITORI

Art. 1 – DIRITTI DEI GENITORI

I genitori hanno diritto ad un'informazione efficace e trasparente, che nel rispetto della normativa vigente è fornita dalla scuola sul sito web istituzionale della scuola www.iissluigirusso.edu.it e sul registro on-line, relativa a:

- verifiche scritte e orali
- modalità di recupero del debito formativo
- eventuali problemi che riguardano il proprio figlio;
- date e o.d.g. dei Consigli di Classe e d'Istituto;
- date e argomento delle consultazioni studentesche della scuola (mediante affissione all'albo pretorio on-line).

Art. 2 - DOVERI DEI GENITORI

I genitori sono tenuti a:

1. Informarsi periodicamente sull'andamento del profitto del proprio figlio e sulle problematiche della classe e della scuola.
2. Collaborare con i docenti per il potenziamento delle capacità degli alunni e per risolvere eventuali problemi d'integrazione e comportamento.
3. Esprimere tempestivamente le osservazioni sulle questioni inerenti la vita scolastica.
4. Segnalare tempestivamente ai docenti qualunque tipo di difficoltà del proprio figlio, per garantire la predisposizione degli efficaci interventi e strategie didattiche.
5. Accertarsi delle responsabilità dei propri figli qualora abbiano arrecato danni alle strutture e farsi carico dell'eventuale risarcimento.
6. Collaborare con i docenti affinché siano promossi incontri ed attuate iniziative con altri Enti e/o associazioni operanti nel territorio.

Assemblee e Comitato dei genitori

I genitori degli alunni dell'Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

1. La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 297/94.
2. Per il proprio funzionamento, l'assemblea deve darsi un regolamento, che è inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.
4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono farsi portavoce di un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea d'istituto.

5. Il Comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto. Esso ha solo la funzione di elaborare eventuali indicazioni e proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico e agli organi della Scuola.

Rapporti delle famiglie con la Dirigenza e modalità di comunicazione

1. Sono favoriti i contatti e gli incontri con le famiglie, secondo le seguenti modalità:
 - a. Contatti telefonici per comunicazioni brevi ed immediate.
 - b. Comunicazioni scritte tramite segreteria.
 - c. Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori o ai genitori.
 - d. Assemblee di classe per discutere di problematiche significative.
 - e. Assemblee dei genitori per discutere di problematiche significative della classe, su richiesta della metà più uno dei genitori.
 - f. Contatti diretti con il Dirigente Scolastico il quale riceve il pubblico, previo appuntamento, in orari e giorni prestabiliti, salvo imprevisti impegni esterni (*contattare il centralino di Via Procaccia*).

PARTE IV

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA

(Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari)

Art. 1 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE, GESTIONALI E OPERATIVE

1. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario assolve alle funzioni amministrative contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dal CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.
2. Presso l'ingresso e ad ogni piano sono presenti operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni ai visitatori.
3. Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.
4. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria.
5. Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, agli alunni e ai docenti ogni giorno, compatibilmente alle esigenze di servizio.
6. La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi deve essere presentata direttamente al Dirigente Scolastico che può concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. L'Istituto, compatibilmente con gli ambienti disponibili, assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione (in particolare sono presenti postazioni per consultazione del sito web istituzionale).
8. Il personale ausiliario è impegnato a rendere e mantenere l'ambiente scolastico pulito e accogliente.
9. Il lavoro straordinario eventualmente effettuato da parte del personale ATA in aggiunta a quanto previsto dal normale orario di servizio, sarà recuperato nei modi previsti dalla contrattazione integrativa d'Istituto e nei tempi da concordarsi con il D.S.G.A. e la Dirigenza accogliendo, per quanto possibile, le legittime richieste del personale, purché sia assicurata la funzionalità del servizio.
10. Il personale ausiliario non può allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnato e tanto meno trattenersi in colloqui con gli alunni.
11. Il personale ausiliario responsabile di settore deve segnalare, con la massima sollecitudine, al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore di plesso l'eventuale classe scoperta e deve assicurare, fino all'arrivo del docente, la vigilanza della stessa.
12. Il personale ausiliario è utilizzato anche per i servizi esterni. Lo stesso personale inoltre, in quanto incaricato di compiti di supporto all'azione amministrativa e didattica, si deve dedicare all'uso delle fotocopiatrici a seguito di richiesta dei docenti e compatibilmente con il disbrigo delle altre funzioni.
13. La suddivisione del lavoro del personale ausiliario è programmata nel Piano Annuale delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA nell'assemblea ATA e posto in essere mediante ordini di servizio del D.S.G.A. controfirmati dal Dirigente Scolastico.

PARTE V

NORME GENERALI DI SICUREZZA

(con riferimento al Piano per la Sicurezza)

Art. 1 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro.
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Dirigente Scolastico e dal RSPP.
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.
6. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
7. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.
8. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione del contenuto ben leggibile.
9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.
10. Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o al RSPP ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
11. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al Dirigente Scolastico sulle circostanze dell'evento.
12. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.
13. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
14. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
15. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
16. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.
17. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica.
18. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.), mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
19. Manipolare vetri o materiale tagliente con i guanti.
20. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
21. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.
22. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 90 cm.
23. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
24. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

PARTE VI

NORME GENERALI RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'organo specifico con un congruo preavviso (non inferiore ai 5 gg.), rispetto alla data delle riunioni, fatti salvi i casi urgenti e straordinari.
2. La convocazione deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell'organo collegiale o mediante affissione all'albo pretorio on-line.
3. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare e la presumibile durata della riunione.
4. Di ogni seduta viene redatto un verbale, scritto su apposito registro a pagine numerate e firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Qualora il verbale non venga redatto seduta stante la lettura e l'approvazione è rinviata alla seduta successiva. Il verbale può essere considerato letto se è messo a disposizione dei componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima della seduta successiva.
6. Al momento dell'approvazione del verbale verranno verbalizzate eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dai componenti dell'organo collegiale specifico.

Art. 2 - REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni, eccetto quelli straordinari. La convocazione conterrà l'orario di inizio e quello di fine della riunione.
2. Si procede alla trattazione di un argomento non iscritto all'o.d.g., solo se, preventivamente, la unanimità dei presenti delibera l'integrazione dello stesso, su proposta del Dirigente Scolastico.
3. Il segretario del Collegio viene scelto dal Dirigente Scolastico tra i componenti dello stesso.
4. I Docenti possono chiedere informazioni sugli argomenti posti all'o.d.g. ed eventualmente, ove richiesto, prendere visione dei relativi fascicoli 48 ore prima dell'inizio della seduta.
5. Per quanto non esplicitamente riportato ai commi precedenti si fa riferimento alle norme generali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 297/94 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione”*.

Art. 3 - CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi membri.
2. Le competenze del Consiglio di Classe sono quelle indicate dalla normativa vigente (*art. 5 co. 8 D.Lgs. n. 297 del 14.04.1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione”*).

PARTE VII

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI LOCALI ATTREZZATI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

Art. 1 - LABORATORI DELL' ISTITUTO (norme generali)

Per assicurare la corretta e continua fruizione dei laboratori, i Responsabili di laboratorio propongono un Regolamento interno di utilizzo, integrando, ove necessario, le norme generali di seguito riportate, in base alle eventuali specificità degli stessi.

1. Il laboratorio può essere utilizzato dalla classe solo se debitamente assistita per l'intera durata della lezione da almeno un docente tecnico.
2. L'utilizzazione in orario scolastico del laboratorio è disciplinata secondo un orario settimanale, che tiene conto delle esigenze delle singole classi. In caso di mancato uso da parte della classe in orario, il laboratorio è a disposizione delle altre classi o dei docenti che potranno utilizzarlo per preparare lavori o per esercitazioni personali. Se l'orario settimanale prevede ore libere nel corso della settimana, il laboratorio può essere prenotato, attraverso apposito registro, da parte dei docenti per le attività didattiche delle classi.
3. Il laboratorio ha in dotazione un registro. Su di esso i docenti devono, all'inizio della lezione, apporre la propria firma, l'indicazione della classe che occupa il laboratorio e l'attività svolta.
4. Ogni docente utente del laboratorio garantisce che la sua attività didattica si svolga nell'ambito di un "buon comportamento" da parte della classe, con particolare attenzione all'uso corretto delle attrezzature e alle norme di pulizia elementari. In particolare, non è consentito consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio.
5. Tutti gli utenti del laboratorio hanno l'obbligo di avere la massima cura nell'utilizzazione delle attrezzature specifiche. In particolare, prima di lasciare l'aula laboratoriale, devono assicurarsi che tutti i macchinari e/o i computer siano spenti; che la postazione master sia ugualmente spenta con l'apposita chiave; che nessun accessorio sia fuori posto. Il software da usare in laboratorio è solo quello per il quale l'Istituto ha regolare licenza d'uso. Chiunque utilizzi programmi per i quali l'Istituto non ha ottenuto regolare licenza, ne risponde personalmente sul piano penale ed amministrativo. La copia originale dei software deve essere custodita, insieme alla licenza d'uso.
6. Al termine della lezione il docente, in collaborazione con l'assistente tecnico, ove previsto, effettuerà un controllo delle attrezzature utilizzate, segnalando sull'apposito registro e al Responsabile di laboratorio eventuali ammanchi, anomalie, disfunzioni riscontrate nell'utilizzo delle stesse.
7. Nel caso venga individuato il responsabile, deve esserne segnalato il nominativo al Responsabile di laboratorio. La responsabilità dell'accertata mancanza di strumenti o attrezzi al termine di una lezione, sarà addebitata, con conseguente obbligo di ripristino allo studente o al gruppo a cui erano stati affidati.
8. Al termine delle lezioni, il laboratorio deve essere lasciato chiuso o in custodia (all'Assistente Tecnico o ad altro Docente con altra classe).

9. In caso di necessità, alcuni dei beni in dotazione al laboratorio possono essere temporaneamente prestati ad altro laboratorio, previa autorizzazione del Responsabile di laboratorio.
10. Il Regolamento, affisso in modo visibile, deve essere rispettato da tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono al locale.

Art. 2 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE /AUDIOVISIVI

Le biblioteche scolastiche sono a disposizione degli alunni e dei docenti dell'Istituto. Esse sono una risorsa didattica preziosa che va utilizzata per migliorare l'insegnamento e facilitare l'apprendimento. L'uso è regolamentato secondo i seguenti criteri:

1. Responsabile della biblioteca è il docente referente o incaricato, che sovrintende all'uso e al funzionamento.
2. Il servizio prestito-libri ha inizio dal giorno 1 ottobre e dura fino al 15 maggio di ogni anno. Di ogni prestito il responsabile deve tenere opportuna registrazione su apposito registro. Il prestito è sospeso nel periodo di pausa dell'attività didattica. Gli alunni dell'ultimo anno possono fruire del servizio fino alle prove orali dell'Esame di Stato.
3. Il prestito dei libri è gratuito e ad esso sono liberamente ammessi tutti gli alunni, il personale docente e non docente, i genitori.
4. I fruitori del servizio possono trattenere il testo per 15 giorni.
5. Il rinnovo del prestito del libro può essere effettuato una volta sola.
6. Per la mancata restituzione del libro il responsabile inoltrerà un sollecito scritto, volto ad ottenere la riconsegna. In caso di mancata restituzione entro 15 giorni dal sollecito, l'alunno sarà tenuto a corrispondere all'Istituto una somma pari al prezzo del volume.
7. Chi prende un libro in prestito è responsabile della sua buona conservazione.
8. In caso di grave deterioramento e/o smarrimento, l'utilizzatore sarà tenuto a riacquistare una copia del testo, oppure, in caso di irrecuperabilità per libri fuori commercio, dovrà versare una cifra corrispondente al costo, aggiornato, del testo.
9. Chi ottiene il prestito per un libro già deteriorato deve farne annotare lo stato.
10. Tutte le riviste possono essere consultate o prestate ai ragazzi o affidate in dotazione ad una classe per 15 giorni o per un tempo da concordare in base alle specifiche necessità. Tale operazione sarà curata dai docenti responsabili e supportata dai docenti della disciplina, cui le riviste forniscono supporto didattico.
11. Tutti gli utenti della biblioteca possono presentare proposte di acquisto o richieste di abbonamento a riviste, direttamente al responsabile della biblioteca.

Art. 3 - PALESTRA E ATTREZZATURE SPORTIVE

Le palestre sono a disposizione degli alunni per l'insegnamento di Scienze Motorie e per la pratica sportiva. Esse sono una risorsa preziosa che deve essere utilizzata per migliorare l'insegnamento, favorendo lo sviluppo nei ragazzi della conoscenza di sé e dell'autostima, nel rispetto degli altri e dei docenti. L'uso delle palestre dell'Istituto è regolamentato secondo i seguenti criteri:

1. I Docenti vengono coadiuvati dal personale non-docente, se nominato dal Dirigente Scolastico.
2. Gli Alunni sono tenuti a rispettare le seguenti regole:
 - a) devono presentarsi in palestra in orario;

- b) devono rientrare in classe subito dopo la lezione;
- c) non devono accedere in palestra in assenza del docente. E' vietato l'ingresso alla palestra a tutti gli alunni che non hanno lezione.
- d) devono rispettare le suppellettili e gli ambienti sportivi;
- e) non devono portare oggetti di valore, del cui smarrimento la Scuola non è responsabile;
- f) non devono consumare cibi e bevande di alcun tipo, né usare telefonini;
- g) non devono uscire o allontanarsi dalla palestra senza autorizzazione del docente;
- h) negli spogliatoi ogni alunno deve avere cura ed essere responsabile dei bagni, docce e suppellettili nel momento del loro utilizzo. Ogni danno a tali strutture sarà addebitato allo studente responsabile del danno;
- i) coloro che per motivi di salute non possono partecipare alle lezioni sono giustificati, solo se autorizzati dai propri genitori. Nei casi più gravi è richiesto il certificato medico. Ciò non esime l'allievo dal seguire la parte teorica ed essere valutato sulla medesima;
- j) le attività fisiche che si possono svolgere sono legate alla programmazione didattica di ciascun docente.

NOTA A MARGINE: Il presente Regolamento d'Istituto è stato approvato con delibera unanime n.8/6 del Consiglio d'Istituto del 30/05/2023 e integrato con delibera unanime n.10/1 del Consiglio d'Istituto del 04/09/2025 e modificato con delibera n. 7/2 del Consiglio di Istituto del 11/11/2025. Esso resta in vigore fino a quando lo stesso organo non vi apporterà ulteriori modifiche o sostituzioni.